

## 2 - Gli atti persecutori – stalking

Il termine inglese “stalking” è utilizzato per indicare una serie di atteggiamenti persecutori reiterati e realizzati dal persecutore nei confronti di un'altra persona. Da un punto di vista letterale, il verbo “to stalk” è traducibile in italiano come “pedinare”, “avvicinarsi furtivamente”, “perseguitare” o “seguire”. Mentre la parola “stalker” viene solitamente tradotta come “molestatore”, “cacciatore” o “persecutore”.

In sintesi, lo stalker è colui che pedina e controlla o più in generale, perseguita (anche tramite telefonate, SMS, e-mail etc.) la vittima, per scopi puramente molesti.

Il delitto di atti persecutori, meglio noto come reato di stalking, è stato introdotto nel nostro ordinamento all'*articolo 612 bis del codice penale* dal Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in Legge 23 aprile 2009, numero 38, con l'intento di fornire una risposta sanzionatoria a tutti quei comportamenti che venivano inquadrati e disciplinati da altre meno gravi fattispecie di delitti, come nel caso specifico la minaccia, violenza privata, ecc. spesso incomplete o inidonee a garantire una tutela adeguata alle vittime di stalking.

L'articolo 612 bis del codice penale punisce chiunque (uomo o donna) “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

La pena edittale prevista, da un anno a sei anni e sei mesi di reclusione (come modificato dalla l. 69/2019), attribuisce alla norma una funzione deterrente rispetto a quei comportamenti che in precedenza non erano puniti.

Il delitto di stalking è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi.

La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Quest'ultima è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612 bis, secondo comma, quindi con modalità informatiche o telematiche.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La legge 38/2009 ha previsto all'articolo 8, l'Ammonimento per Stalking, con lo scopo di garantire alla vittima una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.

Ancor prima di proporre querela, la persona offesa può decidere di esporre i fatti alla Polizia, avanzando al Questore, richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

Con l'entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017, numero 161, di riforma del Codice antimafia, agli indiziati di stalking possono essere applicate nuove misure di prevenzione: la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno

in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province.